



Nn. 3491, 3492 e 3509-A/R

Relazione orale
Relatore BERSELLI

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 9 novembre 2012

a seguito del rinvio in Commissione, deliberato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 7 novembre 2012, del testo proposto dalla medesima Commissione per i disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509, comunicato alla Presidenza il 23 ottobre 2012

(V. Stampato nn. 3491, 3492 e 3509-A)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (n. 3491)

d'iniziativa dei senatori CHITI, GASPARRI, PALMIZIO, CECCANTI, DEL VECCHIO, GHEDINI, SBARBATI, FOSSON, D'AMBROSIO LETTIERI, CHIAROMONTE, IZZO, GIORDANO, CALIENDO, CASELLI, VITA, RIZZOTTI, ASCIUTTI, GRILLO, DI STEFANO, LENNA, Vincenzo DE LUCA, MANTOVANI e Giancarlo SERAFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2012

Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa (n. 3492)

d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2012

Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato (n. 3509)

d’iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2012

CON ANNESSO TESTO DELLA

PETIZIONE

del signor Antonio Montano (n. 1595)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2012

INDICE

Disegni di legge:

– Nuovo testo proposto dalla Commissione	<i>Pag.</i>	4
– n. 3491, d’iniziativa dei senatori Chiti ed altri	»	9
– n. 3492, d’iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri	»	10
– n. 3509, d’iniziativa del senatore Malan	»	11
Petizione n. 1595	»	14

DISEGNO DI LEGGE

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e al codice penale in materia di diffamazione

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al primo comma:

1.1) le parole: «fare inserire» sono sostituite dalla seguente: «pubblicare»;

1.2) dopo la parola: «gratuitamente» sono inserite le seguenti: «e senza commento»;

1.3) dopo la parola: «periodico» sono inserite le seguenti: «, comprese le relative edizioni telematiche,»;

2) al quarto comma:

2.1) dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «senza commento»;

2.2) le parole: «purché contenute entro il limite di trenta righe» sono sostituite dalle seguenti: «con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione»;

3) al quinto comma, le parole: « al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;

4) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui al quinto comma qualora il direttore o, comunque, il responsabile del giornale quotidiano o periodico, comprese le relative edizioni telematiche, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del primo comma»;

5) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000»;

6) il settimo comma è abrogato;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, comprese le relative edizioni telematiche, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altro giornale quotidiano o periodico avente analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative all'altra pubblicazione»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Risarcimento dei danni*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 50.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

3. La pena è diminuita fino a due terzi qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi dal primo al quinto dell'articolo 8. La pena è diminuita fino a due terzi, limitatamente al solo autore, qualora questi abbia chiesto, ai sensi del sesto comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le relative edizioni telematiche, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

5. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-ter. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa periodica*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo; la diminuzione non si applica nel caso in cui l'autore è ignoto o non identificabile. La pena è aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'ordine»;

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è aumentata qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

La pena è raddoppiata qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone»;

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è aumentata.

Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa da euro 5.000 ad euro 30.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

DISEGNO DI LEGGE N. 3491

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CHITI ED ALTRI

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Riparazione pecuniaria*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere inferiore a 30.000 euro.»;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa non inferiore a 5.000 euro.».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiote-*

levisiva o con altri mezzi di diffusione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone»;

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

DISEGNO DI LEGGE N. 3492

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LI GOTTI ED ALTRI

Art. 1.*(Modifica dell'articolo 594
del codice penale)*

1. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della multa fino a euro 5.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

Art. 2.*(Modifica dell'articolo 595
del codice penale)*

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 10.000.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa non inferiore a euro 2.500.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

Art. 3.*(Modifiche all'articolo 13
della legge 8 febbraio 1948, n. 47)*

1. All'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, le parole: «della reclusione da uno a sei mesi e quella» sono soppresse e le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 5.000».

DISEGNO DI LEGGE N. 3509

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MALAN

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 594
del codice penale)*

1. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. - (*Ingiuria*). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Chi, entro i cinque anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. In caso di ulteriori recidive entro dieci anni la pena è ulteriormente aumentata ogni volta del 50 per cento.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da tre a sei mesi.

Non si applica l'articolo 99».

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 595
del codice penale)*

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è da euro 2.000 a euro 10.000.

Chi, entro i cinque anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato è punito con la multa da euro 1.500 a euro 4.000. In caso di ulteriori recidive entro dieci anni la pena è ulteriormente aumentata ogni volta del 50 per cento.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da quattro mesi a un anno.

Non si applica l'articolo 99».

Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 595-bis
del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 595 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 595-bis. (*Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità o atto pubblico*). - Chiunque offende l'altrui reputazione con il mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, è punito con una multa di importo dal doppio al quadruplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente offesa, con un minimo di euro 500.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate di cinque volte. Costituisce in ogni caso offesa a tali soggetti, l'attribuzione di specifiche gravi inefficienze non sussistenti, di gravi eccessi non reali di spese, di alti emolumenti non realmente erogati, di paragoni falsi con altre analoghe istituzioni o procedure, e ogni altra attribuzione di fatti non reali, i quali suscitino il discredito nei confronti di detti soggetti.

Non costituiscono comunque offesa giudizi che si limitino all'ambito politico o ideologico e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

Nel caso in cui il mezzo di informazione non preveda l'inserimento di annunci pagamento, ovvero per la sua natura non si presti alla pubblicazione di smentite, la multa è commisurata all'incasso conseguito dal mezzo di informazione e al peso della notizia falsa rispetto all'insieme del mezzo suddetto e non è comunque inferiore a euro 500.

La pena è ridotta di due terzi in caso di pubblicazione, per due volte, di smentita o rettifica di durata o dimensione non inferiore e in collocazione non meno favorevole della parte di informazione contenente o facente riferimento alla notizia falsa. La riduzione si applica comunque nel caso in cui non vi siano state richieste di smentita o rettifica. Nel caso in cui smentita o rettifica vengano pubblicate, ma con rilievo inferiore o solo una volta, si applica una riduzione della multa da un decimo alla metà.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è aumentata di cinque volte.

Per chi, entro i dieci anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte ovvero per altre due volte nei confronti

della stessa persona la multa è aumentata, per ogni volta successiva, del 20 per cento.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre sei volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non si applica l'articolo 99».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Riparazione pecuniaria). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.

2. La somma, in relazione alla gravità dell'offesa, è da due a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente offesa, con un minimo di euro 3.000.

3. Se la diffamazione è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, ed è già stato applicato l'articolo 595-bis del codice penale, il risarcimento non può essere chiesto, salvo nel caso in cui una persona appartenente a uno di tali soggetti sia stata specificamente citata.

4. Non costituiscono comunque diffamazione i giudizi che si limitino all'ambito politico o ideologico e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

5. Nel caso in cui il mezzo di informazione non preveda l'inserimento di annunci pagamento, ovvero per la sua natura non si

presti alla pubblicazione di smentite, l'importo del risarcimento è commisurato all'incasso conseguito dal mezzo di informazione, alla sua diffusione e al peso della notizia falsa rispetto all'insieme del mezzo suddetto e non è comunque inferiore a euro 2.000.

6. Il risarcimento è ridotto di due terzi in caso di pubblicazione, per due volte, di smentita o rettifica di durata o dimensione non inferiore e in collocazione non meno favorevole della parte di informazione contenente o facente riferimento alla notizia falsa. La riduzione si applica comunque nel caso in cui non vi siano state richieste di smentita o rettifica. Nel caso in cui smentita o rettifica vengano pubblicate, ma con rilievo inferiore o solo una volta, si applica una riduzione da un decimo alla metà.

7. Se la diffamazione consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è aumentata di cinque volte»;

b) l'articolo 13 è abrogato.

Art. 5.

(Competenza territoriale)

1. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito *internet*. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende commesso nel luogo in cui esso è stato rilevato per la prima volta dall'autorità giudiziaria.

PETIZIONE N. 1595

PRESENTATA DAL SIGNOR Antonio MONTANO

Il signor Antonio Montano, di Corleto Peticara (Potenza), chiede una revisione della normativa in materia di diffamazione a mezzo stampa.

